



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Professione

Agenti Immobiliari

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

<u>Glossario</u>	pag. 3
<u>Norme specifiche che regolano la professione assicurata</u>	pag. 5
<u>Condizioni particolari (specifiche)</u>	pag. 7
<u>Condizioni Aggiuntive</u>	pag. 8

R.C. Professione – AGENTI IMMOBILIARI - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia / Attività / Ipotesi Interessata	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa ndicazione)
--	-----------------------	---	---	--

Condizioni Generali di Assicurazione – (sempre operanti) Norme che disciplinano l'attività assicurata (sempre operanti)

Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	4		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	
Tutte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive	23	come indicato in frontespizio di polizza		

Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti)

R.C.O.	E		Relativa del 6%	150.000 euro <i>per sinistro</i>
R. C. Conduzione dello studio	E			150.000 euro <i>per sinistro</i>
Perdita di documenti	H			75.000 euro
Multe e ammende	I			35% del massimale
Tutela privacy	J			75.000 euro

Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Mancato rispetto termini	1	raddoppio della percentuale e del minimo di scoperto indicato sul frontespizio		
--------------------------	---	--	--	--

Ai sotto elencati termini le Parti attribuiscono ai fini contrattuali il significato sotto riportato; pertanto le definizioni sotto riportate costituiscono parte integrante delle condizioni contrattuali

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

gli oggetti materiali (inclusi documenti, denaro, titoli etc.) e gli animali.

Danni materiali

il danno consistente in morte, lesioni personali e danneggiamento o distruzione di cose.

Dati e Sistema Informatico

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Franchigia

in caso di danno indennizzabile, la parte di danno – espresso in importo fisso – che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali coassicuratrici.

Indennizzo (o Risarcimento)

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Massimale

l'importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall'Impresa (o dall'insieme delle Coassicuratrici in caso di polizza in coassicurazione diretta) in caso di sinistro.

Il massimale costituisce la massima esposizione dell'Impresa (o dell'insieme delle coassicuratrici) per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo annuo di attribuzione, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente/Assicurato.

Il Massimale resta ad ogni effetto unico qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro e/o nei sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

Perdite patrimoniali

il danno consistente in un pregiudizio economico che non è conseguenza di morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Privacy

il complesso delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e ai relativi regolamenti e provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali.

Scoperto

in caso di danno indennizzabile, la parte di danno – espresso in percentuale, con un importo minimo ed un importo massimo – che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Sottolimito

l'importo massimo - inferiore al massimale ed espresso in percentuale rispetto al massimale stesso o in importo numericamente determinato - a carico dell'Impresa o, in caso di polizza in coassicurazione, a carico di tutte le Società Coassicuratrici complessivamente.

Il sottolimito si intende prestato per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo assicurativo colpito, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente o dall'Assicurato.

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (Conduzione dello studio e RC verso i dipendenti), il sottolimito si intende prestato per sinistro.

Come il massimale, anche il sottolimito resta unico, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro e/o nei sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

Sinistro

la richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato in conseguenza di un suo asserito comportamento colposo.

Norme specifiche che regolano la professione di Agente o Mediatore immobiliare

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

a. Danni materiali e corporali

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

b. Danni patrimoniali

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1759 del C.C. e delle normative vigenti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per perdite patrimoniali, in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere nello svolgimento dell'attività professionale di Mediatore o Agente Immobiliare dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

La garanzia comprende mediazioni relative a:

1. compravendita di immobili e terreni anche con cessioni di quote Societarie;
2. permuta di immobili e terreni;
3. locazione di immobili in genere;
4. appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria;
5. compravendita, permuta, affittanza di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio di polizza, salvi i minori sottolimiti ove previsti

Il massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui al glossario.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Art. 23 – Scoperto obbligatorio

La liquidazione del danno dovuta in forza della presente assicurazione avverrà detraendo, per ciascun sinistro, lo scoperto indicato in polizza

Detto scoperto è operante anche in relazione alle ipotesi disciplinate dalle Condizioni Particolari e dalle eventuali Condizioni aggiuntive.

Lo scoperto è operante anche in relazione alle eventuali pattuizioni e clausole ulteriori riportate sul simplo di polizza, salvo che nelle stesse sia espressamente stabilito diversamente.

Restano salve le maggiori franchigie o minimi di scoperto eventualmente previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Il minimo ed il massimo di scoperto si intendono sempre determinati con riferimento al massimale, anche qualora relativi a fattispecie per le quali la copertura assicurativa è prestata con sottolimito.

Art. 24 - Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art. 21 "Rischi esclusi dall'assicurazione" - Sezione "Norme comuni che regolano le attività professionali" - l'assicurazione non vale inoltre per:

- a) la rappresentanza di una delle Parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto;
- b) le responsabilità previste dall'art. 1762 del C.C. "Contraente non nominato";
- c) l'attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile;
- d) concessioni di fidejussioni e prestazioni di garanzie mutui e/o finanziamenti;
- e) la responsabilità che l'Assicurato possa avere per l'attività di costruttore e come amministratore di Società di costruzione;
- f) l'attività di mediazione diversa dalla Mediazione immobiliare;
- g) multe e/o ammende inflitte ai clienti, salvo quanto disposto dalla Condizione Particolare I);
- h) la responsabilità derivante all'assicurato per il mancato rispetto di termini o scadenze.

G. Attività complementari

L'Assicurazione vale anche per lo svolgimento delle attività complementari e/o necessarie per la conclusione degli affari di intermediazione immobiliare, di cui alla Legge 3.2.89 n. 39, nonché per lo svolgimento delle attività di natura di carattere pubblico o giudiziario relativi ad incarichi della Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale assicurata.

H. Perdita di documenti

L'assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'art.21 lettera j), le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto o incendio. Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, **purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Impresa di comune accordo, esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.**

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

I. Multe e ammende

A deroga di quanto stabilito dall'art. 24 lett. g), l'assicurazione vale anche, per le multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso o da suo dipendente. **La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

J. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto all'Articolo 21.lett. i) delle Nome di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terze persone derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche di terze persone giuridiche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo. Per errato trattamento si intende furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative non pubbliche: personali di terzi; societarie di terzi; che siano in possesso, custodia o controllo diretto da parte dell'Assicurato o di un Terzo designato dall'Assicurato stesso per il cui fatto è legalmente responsabile. Sono esplicitamente escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente all'Assicurato o alle persone di cui lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

Condizioni Aggiuntive

(Valide solamente se espressamente richiamate in frontespizio di polizza)

1. Mancato rispetto termini o scadenze

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 24 lett. h), l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dal mancato rispetto di termini o scadenze.

La presente estensione opera con raddoppio della percentuale e del minimo di scoperto di cui al frontespizio di polizza.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014312-RAI-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - AGENTI IMMOBILIARI